

**SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI CORRELATI AL SIST.**

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____ nella sede dell' Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, viene stipulato il seguente contratto

TRA

L' Agenzia di Promozione Territoriale, di seguito per brevità denominata anche semplicemente "APT", cod. fisc. 80005050762 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gianpiero PERRI, nato a Potenza il 7.07.1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'APT in Potenza alla via Del Gallitello, 89

E

La Ditta _____, di seguito denominata per brevità anche "ditta", P. Iva _____, con sede legale in _____, via _____ n° _____, rappresentata per la stipula del presente atto da _____, C.F. _____, nato a _____ il __/__/____, nella sua qualità di _____, domiciliato per la carica ove sopra, aggiudicatario, giusta deliberazione del D.G. n° ____ del _____, della procedura di affidamento per la fornitura di prodotti e servizi correlati al SIST.

PREMESSO

- Che con Delibera del Direttore Generale dell'APT n. del, si indiceva gara, con aggiudicazione all'offerta più bassa, per la fornitura di prodotti e servizi correlati al SIST. La procedura di gara prevedeva un importo netto a base di gara di Euro 74.380,17 (IVA esclusa).
- Che con Delibera del Direttore Generale dell'APT n. del, in base alle risultanze di gara, il servizio in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa di, per l'importo complessivo di Euro.....;
- Che il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato ai controinteressati in data..... ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'attestazione di regolare esecuzione, secondo la disciplina del presente atto medesimo.
2. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente rapporto è regolato :

- a. dalle clausole del presente atto;
- b. dalle disposizioni fissate nel bando di gara;
- c. dall'offerta economica dell'aggiudicatario;
- d. dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

Il bando di gara forma parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – AMBITO SOGGETTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante l'APT;

2. aggiudicatario, la ditta denominata “.....”

4. responsabile del procedimento il Dott. VISCEGLIA Matteo, nella sua qualità di funzionario dell'APT.

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E VARIANTI

1. Oggetto del presente atto è la fornitura di prodotti ed i servizi correlati al SIST - Sistema Informativo Statistico Turistico, previsto all'art. 27 del "Disciplinare di Classificazione" di cui alla L.R. 6 del 04.06.2008, per gli adempimenti delle strutture ricettive e dell'APT in appresso riportati:

- autorizzazione e classificazione delle strutture ricettive (art. 28 del Disc. di Class.);
- disciplina dei prezzi delle strutture ricettive (art. 29 del Disc. di Class.);
- adempimento ISTAT - Registrazione delle persone alloggiate presso le strutture ricettive (artt. 30 e 31 e 32 del Disc. di Class.).

La ditta dovrà fornire i prodotti ed i servizi in appresso specificati:

1.1. SIST - Strutture ricettive

1.1.1. Prodotto

Software che dovrà essere fornito alle strutture ricettive della Basilicata, per un massimo di 700 installazioni, in licenza d'uso gratuita illimitata.

Il software dovrà possedere le seguenti funzionalità (minime):

- Stampa e trasmissione Istat
- Salvataggio e invio telematico PS
- Gestione dati e reportistica per la tassa di soggiorno
- Prenotazioni (tramite planning o maschera di disponibilità)
- Preventivi
- Check-in e check-out
- Anagrafica clienti
- Listini prezzi
- Gestione ricevute e fatture libere
- Gestione caparra confirmatoria
- Chiusura giornaliera
- Statistiche sulla produzione (fatturato mensile e rispetto all'anno precedente)
- Statistiche sul movimento clienti (arrivi e presenze clienti per mese, tasso di occupazione camere e posti letto)
- Storico documenti
- Gestione delle anagrafiche di supporto (città, nazioni)
- Multiutenza

1.1.2. Servizi

I servizi correlati al prodotto di cui al punto 3.1.1 che la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare per tutto il periodo di validità del contratto sono: l'installazione, la formazione all'uso, la manutenzione, l'assistenza, il tutto in modalità on line, telefonica ed in loco.

Tutte le installazioni del prodotto di cui al punto 3.1.1 dovranno essere garantite dalla Ditta aggiudicataria entro i 90 giorni successivi alla data di sottoscrizione del contratto APT-Ditta, salvo diversa indicazione dell'APT.

1.2. SIST - APT

1.2.1. Infrastruttura

Il SIST - APT dovrà essere un'infrastruttura che consentirà l'erogazione di servizi interamente on line e che risiederà su server dedicati ad accesso sicuro con crittografia e protocollo https certificato messi a disposizione dell'APT dalla Ditta aggiudicataria a totale suo carico.

Il SIST - APT dovrà consentire l'erogazione dei seguenti servizi:

- a) raccolta, elaborazione e gestione dei dati delle persone alloggiate presso le strutture ricettive provenienti dal software SIST-Strutture ricettive e da altri gestionali alberghieri in base al tracciato record fornito da APT (<http://www.aptbasilicata.it/Procedure-di-rilevazione.1172.0.html>);
- b) data entry delle persone alloggiate presso le strutture ricettive in modalità on line (servizio che dovrà essere accessibile anche a tutte le strutture ricettive previa loro autenticazione gestita ed autorizzata dall'APT);
- c) data entry dei modelli cartacei delle persone alloggiate presso le strutture ricettive;
- d) raccolta, elaborazione e gestione dei dati per l'autorizzazione, la classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive;
- e) raccolta, elaborazione e gestione dei dati per la disciplina dei prezzi delle strutture ricettive (servizio che dovrà essere accessibile anche a tutte le strutture ricettive previa loro autenticazione gestita ed autorizzata dall'APT).

Il SIST - APT dovrà essere consegnato in versione definitiva secondo la tempistica sotto indicata:

- moduli per l'erogazione dei servizi di cui ai punti a), b) e c) alla data di consegna della documentazione di gara (busta n. 1);
- moduli per l'erogazione dei servizi di cui ai punti d) ed e) entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto.

Per la gestione dei servizi su indicati, l'infrastruttura dovrà prevedere le seguenti funzionalità:

- protocollo, archivio e contatti;
- procedure per la raccolta, l'elaborazione, l'esportazione, la gestione ed il backup di tutti i dati trattati dal sistema;
- procedure per il monitoraggio degli adempimenti;
- procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative sulle inadempienze;
- reportistica personalizzabile;
- procedure per la generazione dati destinati al "compendio statistico" e all'"annuario delle strutture ricettive";
- procedure per la catalogazione e gestione della documentazione, delle normative, della modulistica e dei file multimediali del sistema ricettivo.

Le specifiche tecniche di dettaglio sulla funzionalità dell'infrastruttura dovranno essere concordate con l'APT e fissate in un documento sottoscritto dalle parti entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara, pena la rescissione del contratto.

1.2.2. Servizi

I servizi correlati all'infrastruttura di cui al punto 3.2.1 che la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare per tutto il periodo di validità del contratto sono: la formazione all'uso, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assistenza, il tutto in modalità on line, telefonica ed in loco.

1.3. SIST - SERVIZI

Attività di supporto all'Area Ced di APT per l'implementazione, la gestione ed il funzionamento dei prodotti/servizi di cui al punto 3.1 e 3.2, nonché per la normalizzazione, ottimizzazione e migrazione dei dati dagli archivi APT ai nuovi prodotti/servizi, secondo le modalità e le disposizioni che saranno impartite dal Responsabile della stessa; inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare le attività di data entry dei dati del movimento clienti (Modello Istat C/59 e C/59 Bas) e della consistenza (Comunicazione dell'attrezzatura, dei servizi e dei prezzi – Anno 2014) delle strutture ricettive dell'intero anno 2013.

I predetti servizi dovranno essere assicurati dalla Ditta aggiudicataria da un minimo di due unità lavorative da impiegare per almeno 72 ore settimanali complessive presso l'ufficio APT di Matera; le risorse da impiegare, previa valutazione da parte del Responsabile di Area Ced di APT, dovranno possedere buone capacità informatiche, organizzative e relazionali.

Oltre che nelle attività su menzionate le unità lavorative predette saranno impiegate a supporto delle attività di gestione:

- ❖ del sito istituzionale www.aptbasilicata.it quali:

- analisi, controllo e riformattazione dei contenuti del sito in relazione all'aggiornamento dell'infrastruttura TYPO3;
- supporto tecnico alle attività di tipo redazionale e gestionale dei contenuti del sito web: presa in carico dei contenuti individuati e selezionati dall'APT e svolgimento di tutte le attività tecniche ed operative necessarie sino alla loro pubblicazione;
- sviluppo di eventuali nuovi templates, sezioni, pagine, link, ecc. in TYPO3;
- ottimizzazione dei files pdf, multimediali, grafici e fotografici per le pagine e gallerie fotografiche;
- attività di web master, web designer e web writing;
- traduzione dei nuovi contenuti in inglese, francese e tedesco;
- gestione ed aggiornamento dell'archivio fotografico;
- rivisitazione ed aggiornamento di tutti i dati presenti nel sito web;
- ❖ dei servizi informatici interni di APT, quali:
 - albo dei fornitori;
 - autorità vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - anagrafe delle prestazioni;
 - albo pretorio on line;
 - protocollo informatico;
 - posta elettronica.

2. Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro al netto dell'IVA. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo medesimo. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

3. Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione nei casi, nelle modalità e nei limiti stabiliti dagli artt. 310 e 311 del Regolamento del codice appalti DPR 207/2010. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali delle prestazioni che non comportino aumento del corrispettivo, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi.

Qualora nel corso dell'esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo.

Sono ammesse varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della prestazione e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano derivate da obiettive circostanze e purché la relativa spesa non superi il 5 per cento del corrispettivo e trovi copertura nella somma già stanziata per l'aggiudicazione del contratto.

Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) sopravvenienza di disposizioni normative comunitarie e nazionali;
- b) cause impreviste e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

In presenza delle situazioni indicate alle lettere a) e b), il responsabile della procedura ne dà comunicazione all'aggiudicatario che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

Entro 30 giorni successivi al ricevimento, il responsabile della procedura comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

Se l'aggiudicatario non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

Se il responsabile del procedimento non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'aggiudicatario.

Ove l'aggiudicatario non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'aggiudicatario se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

Per la fornitura dei servizi e prodotti di cui al punto 3.1 di cui all'art. 3, il luogo di esecuzione è quello delle strutture ricettive della Basilicata, per quelli di cui ai punti 3.2 e 3.3 di cui all'art. 3 il luogo di esecuzione è presso gli uffici dell'APT di Matera in Via De Viti De Marco n. 9, 75100 - Matera, nel rispetto dei giorni e degli orari di apertura degli stessi, salvo eventuali deroghe richieste dalla Ditta aggiudicataria ed autorizzate dall'APT.

All'uopo l'APT metterà gratuitamente a disposizione della Ditta aggiudicataria gli strumenti informatici (hardware) e le strutture operative (arredi, telefonia, ecc.) in suo possesso per la realizzazione delle suddette attività, facendosi ulteriormente carico degli oneri logistici (telefoniche, elettriche, pulizia, ecc.). Gli ulteriori strumenti che la Ditta dovesse ritenere necessari per la realizzazione delle attività graveranno esclusivamente sulla stessa.

ART. 5 – DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è di anni UNO, decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula dello stesso, salvo facoltà della stazione appaltante di richiederne l'esecuzione anticipata, a far data dalla intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

L'APT si riserva la facoltà della ripetizione della fornitura dei servizi di cui al presente bando, qualora ne ravvisi la necessità e previa accettazione della Ditta aggiudicataria, per un ulteriore anno, allo stesso importo e condizioni dell'aggiudicazione.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione.

2. L'avvio dell'esecuzione è disposto nel medesimo giorno di sottoscrizione del contratto.

Nei casi in cui, la prestazione sia stata avviata prima della stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 302 comma 2 del DPR 207/2010, il verbale di avvio dell'esecuzione, sottoscritto dal responsabile della procedura e dall'appaltatore, deve indicare le prestazioni che l'appaltatore ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente secondo il bando di gara.

3. Al termine della durata, il rapporto può proseguire all'esclusivo fine del compiuto ed esatto adempimento delle prestazioni già assunte dall'aggiudicatario, fino all'esito delle operazioni di verifica della regolare esecuzione e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

4. Al di fuori di quanto indicato nei commi che precedono, l'aggiudicatario, qualora per cause a lui non imputabili non fosse in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine, tenendo altresì conto del tempo previsto dal successivo comma.

5. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dall'APT entro 30 (trenta) giorni solari dal suo ricevimento.

6. Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il responsabile della procedura ne ordina la sospensione, indicando le ragioni. La sospensione è disposta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 308 del Regolamento.

ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. L'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

4. L'aggiudicatario si impegna espressamente a:

a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dal bando di gara;

b) svolgere il servizio in stretto collegamento con il Direttore Generale dell'APT ed il Responsabile del procedimento;

c) consegnare entro la fine del contratto il Rapporto finale di valutazione dal quale si evinca la sintesi del lavoro svolto durante l'intero periodo contrattuale;

d) consegnare materiale informativo aggiuntivo rispetto ai rapporti suddetti, quali note informative, sintesi divulgative dei rapporti, relazioni, pareri, proposte, presentazioni per convegni, etc.;

e) partecipare a tutti gli incontri in cui l'Amministrazione aggiudicatrice ne richieda espressamente la presenza;

f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante.

g) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nel presente atto;

h) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

i) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;

l) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi delle risorse umane secondo le modalità fissate nel bando di gara.

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione del servizio oggetto del presente atto dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa.

7. L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. L'aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

9. L'aggiudicatario prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

10. In caso d'inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ART. 7 – DIRITTI DI PROPRIETA’

1. La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà dei servizi prestati, che siano stati positivamente verificati secondo la disciplina del presente atto.
2. Prima di tale verifica, tutti i rischi relativi ai servizi prestati saranno a carico dell’aggiudicatario anche nell’ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Impresa si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.
5. Qualora si verificassero violazioni dei suddetti obblighi, la stazione appaltante può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all’aggiudicatario fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento.

ART. 9 – GARANZIE

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del decreto legislativo 163/2006, l’aggiudicatario ha costituito una garanzia fideiussoria pari al 10% per cento dell’importo del corrispettivo per l’esecuzione del presente atto che viene allegato al presente contratto.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo la disciplina del presente atto.
3. La garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della stazione appaltante a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del presente atto.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto espressamente previsto nel presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
5. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

ART. 10 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ULTIMAZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DELL’ESECUZIONE

1. L’attività deve essere espletata secondo quanto previsto nel bando di gara.

2. L'aggiudicatario è altresì tenuto a consegnare le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività svolte. Tali relazioni sono verificate dal responsabile del procedimento che certifica l'effettivo espletamento delle prestazioni ivi esposte.

3. La verifica finale sulla regolare ed avvenuta esecuzione dei servizi richiesti avverrà entro e non oltre 45 giorni dall'ultimazione delle prestazioni richieste, da parte del responsabile della procedura che emette l'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010.

4. Qualora le prove di verifica della regolarità della prestazione non vengano superate, in tutto o in parte, queste sono ripetute con le stesse modalità entro e non oltre venti giorni successivi, con gli eventuali oneri di riparazione e/o sostituzione a totale carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui non venga superata in tutto o in parte l'ulteriore verifica, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

ART. 11 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall'appaltatore successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina del presente atto.

2 Il corrispettivo contrattuale viene pagato nelle seguenti modalità:

a) il 20% quale anticipazione alla stipula del presente contratto ed a seguito del ricevimento di regolare fattura emessa dall'aggiudicatario;

b) il 40% previa accettazione di una Relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività, da presentarsi entro sei mesi dalla data di stipula del contratto e a seguito del ricevimento di regolare fattura emessa dall'aggiudicatario;

c) il 30% previa accettazione, del Rapporto Finale di valutazione presentato dall'appaltatore ai sensi dell'art. 6 del presente atto;

d) il restante 10% a saldo sarà corrisposto all'esito positivo delle attività di verifica della regolarità della prestazione secondo la disciplina del presente atto.

Ciascuna fattura deve contenere il riferimento al presente contratto e al CIG.

3. La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'appaltatore :

a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;

b) per l'attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.

Nelle predette ipotesi, ai sensi dell'art 4 del DPR 207/2010, in caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dalla tranches di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del sub contraente, il responsabile unico della procedura invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

I predetti pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico della procedura e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui trattasi, il responsabile unico della procedura provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, lo stesso propone la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 135, comma 1, del decreto legislativo 163/2006.

4. L'emissione delle fatture deve avvenire successivamente alla comunicazione da parte dell'APT dell'esito positivo degli accertamenti espletati sui documenti prodotti o, nel caso in cui vengano ravvisate delle irregolarità nell'esecuzione, alla comunicazione dell'accertamento dell'eliminazione delle inadempienze. La contestazione delle irregolarità alla ditta aggiudicataria avviene per iscritto.

L'emissione della fattura è altresì ammessa in caso di mancanza della suddetta comunicazione da parte dell'APT, trascorsi 30 giorni dalla presentazione degli stati di avanzamento delle attività svolte.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia di Promozione Territoriale Basilicata - Via del Gallitello, 89 – POTENZA - cod. fisc. 80005050762 e spedite per la liquidazione allo stesso indirizzo.

5. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e purché sia pervenuto il documento unico di regolarità contributiva. Il termine dei 30 giorni è sospeso qualora vengano ravvisate irregolarità nelle fatture prodotte. L'evento causa di sospensione è contestato per iscritto all'impresa. Il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione delle fatture regolari.

I pagamenti sono disposti sul conto corrente intestato a ____ presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____, quale conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della L. 136/2010.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica ed in deroga all'art.1182 cod. civ., l'obbligazione di pagamento si considera adempiuta presso la Tesoreria della stazione appaltante.

7. In caso di aggiudicazione della gara ad un RTI o soggetto equivalente, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a favore dell'Impresa mandataria, previa spedizione alla stazione appaltante delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, i singoli soggetti costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dovranno provvedere ciascuno alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. I soggetti componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla loro ripartizione. La mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutti i soggetti raggruppati. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi o forniture cui si riferisce.

8. Resta inteso che in nessun caso l'appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte della stazione appaltante.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'appaltatore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

4. Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

5. Per le presenti finalità, il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: **5089924229**.

ART 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. L'aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e previsto dal capitolato di gara, si obbliga a non affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

ART. 14 – RECESSO

1. L'APT si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto anticipatamente e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A/R, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata A/R.
4. Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
5. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.
6. Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dalla stazione appaltante prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
7. L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.
8. In ogni caso di recesso anticipato l'aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

ART. 15 - PENALI

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'aggiudicatario ai sensi del presente atto.
2. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
3. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.
4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.
5. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

ART. 16 - RISOLUZIONE

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o una delle cause ostative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Qualora l'aggiudicatario non esegua o esegua in modo inesatto le prestazioni oggetto dell'appalto e l'inadempimento risulti di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante, questa delibera la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 Cod. Civ.

In tale ipotesi la risoluzione si produce a seguito dell'inutile decorso di un termine non inferiore a quindici giorni assegnato con apposito atto di diffida intimato all'aggiudicatario. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

3. Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, il responsabile del procedimento procede a redigere un verbale con il quale è accertata:

a) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;

b) la presenza di eventuali prestazioni, non previste e autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti come sopra redatte e approvate.

4. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'aggiudicatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

5. Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'aggiudicatario deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'aggiudicatario i relativi oneri e spese.

6. In caso di risoluzione del presente atto, l'aggiudicatario s'impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

7. In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'aggiudicatario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

8. In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante ha la facoltà di:

a) interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

b) procedere all'interpello a cominciare dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;

c) affidare il completamento alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;

d) procedere all'affidamento del completamento, in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 163/2006;

9. In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;

e) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

f) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

g) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

10. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ART. 17 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall'aggiudicatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

2. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

ART. 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri

conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'APT, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa della Regione Basilicata, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. La trasmissione dei dati dall'impresa all'APT avverrà anche per via telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. 196/2003.

4. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

5. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Potenza li

L'aggiudicatario

Il Direttore Generale APT

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 3 (oneri ambito oggettivo, corrispettivo e varianti); art. 5 (durata, proroga e sospensione del contratto); art. 6 (oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario); art. 9 (garanzie); art. 10 (espletamento

del servizio e verifica della regolarità della prestazione); art. 11 (pagamento del corrispettivo); art. 14 (recesso); art 15 (penali); art. 16 (risoluzione); art. 17 (danni e responsabilità civile); art. 20 (foro competente).

Potenza, li _____

L'aggiudicatario
